Dott. FRANCESCO DI GREGORIO NOTAIO Via Nazario Sauro, 54 72023 Mesagne (Br) tel. 0831/774942

Repertorio n. 60.687

Raccolta n. 24.622

= ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA'LIMITATA =	
UNIPERSONALE	
======================================	
========== Società a responsabilità limitata" =========	Registrato a Brindisi
======================================	il <u>21-07-2017</u> al n. <u>6181</u>
Il giorno diciassette luglio duemiladiciassette. =========	al II
======================================	
In Mesagne, nel mio studio alla via Nazario Sauro n. 54. ====	
Innanzi a me dott. FRANCESCO DI GREGORIO, notaio in Mesagne,	
iscritto nel ruolo del distretto notarile di Brindisi, ======	
SI COSTITUISCE ====================================	
- PIZZI Alessandra, nata a Roma il 18 luglio 1973 e domici-	
liata in Lecce alla via Merine n. 21/D, codice fiscale PZZ	
LSN 73L58 H501Z, cittadina italiana. ========================	
Io notaio sono certo dell'identità personale della costitui-	
ta la quale stipula quanto segue.	
ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE ** E' costituita dalla signora PIZ-	
ZI Alessandra una società a responsabilità limitata uniperso-	
nale denominata "ERGO SUM PRODUZIONI Società a responsabi-	
lità limitata". ====================================	Λ
ARTICOLO 2 - SEDE ** La Società ha sede in Roma e potrà, con	ESCE TO MOVE
le modalità di legge, istituire e sopprimere sedi seconda-	
rie, agenzie, punti vendita, rappresentanze, filiali, uffici	

e depositi altrove ed anche all'estero. =======



Ai soli fini dell'art. 111 ter disp. att. c.c. le parti dichiarano che l'indirizzo ove è posta la sede della società è il sequente: "Roma alla via Di Santa Croce in Gerusalemme n. ARTICOLO 3 - OGGETTO ** La Società ha per oggetto le attività di cui all'articolo 4 dello Statuto sociale che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale e precisamente la società ha per og-- produrre, coprodurre e veicolare spettacoli di teatro, televisivi, radiofonici, musicali, cinematografici e di ogni genere, anche attraverso la vendita diretta, sia in Italia - allestimento e gestione di compagnie teatrali; ========= - gestione di biglietterie, siti per la vendita e la prenota-- gestione e allestimento di sale prova, teatri e spazi per - acquisto, vendita e sfruttamento di diritti relativi a produzioni teatrali, cinematografiche, televisive, radiofoniche e musicali; ------ acquisto, vendita, commercializzazione, noleggio e sfruttamento di impianti e tecnologie, oltre che di scene e costumi; - promozione dell'attività professionale di artisti e compagnie dello spettacolo, potendo assumere mandati con o senza

rappresentanza; ====================================
- organizzazione di mostre e convegni; ================
- organizzare eventi ed iniziative anche per la diffusione
dell'arte, della cultura, del turismo e dell'enogastronomia; =
- consulenza in attività di marketing e comunicazione per En-
ti pubblici e soggetti privati; =============================
- consulenza per la direzione artistíca di spettacoli e mani-
festazioni in generale;
- produzione cinematografica ed editoriale; ===========
- gestione testate giornalistiche, con qualunque periodicità
temporale; ====================================
- realizzazione, produzione e commercializzazione di qualsia-
si prodotto audio video, su qualsiasi supporto; =========
- organizzazione di uffici stampa e pubblicitari;
- realizzazione, organizzazione e gestione di corsí di forma-
zione di ogni genere, finanziati anche con risorse pubbli-
che, a chiunque rivolti; ====================================
- gestione di attività ricettive, lidi balneari, bar, risto-
ranti, friggitorie, frisellerie, villaggi, B & B, alberghi e
agriturismo; ====================================
- produzione e/o commercializzazione di prodotti a-
gro-alimentari; ====================================
- produzione e commercio di manufatti artistici ed artigiana-
li. ====================================
La società potrà fruire di tutte le agevolazioni e provviden-



ze, anche di carattere fiscale, previste da tutte le leggi,
regionali, nazionali e comunitarie, ivi compresi piani di
sviluppo industriali e regionali. ====================================
La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali,
mobiliari ed immobiliari, che siano pertinenti ed utili a fa-
vorire il raggiungimento dell'oggetto sociale e che non sia-
no vietate dalla legge 197/1991. ==================================
La società, sempre ai fini del raggiungimento dello scopo so-
ciale, potrà assumere interessenze, quote, partecipazioni an-
che azionarie in altre società o ditte. =====================
La società inoltre potrà partecipare a consorzi, associazio-
ni temporanee di imprese e partecipare a gare d'appalto per
l'aggiudicazione di gare da parte di enti pubblici e privati.
ARTICOLO 4 - DURATA ** La durata della Società è fissata al
trentuno dicembre duemilasessanta; la stessa potrà essere
prorogata o anticipatamente sciolta, con le modalità di leg-
ge. ====================================
ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE ** Il capitale sociale è fissa-
to in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed è divi-
so in quote ai sensi dell'art. 2474 c.c. e viene interamente
assunto e sottoscritto in danaro dal socio unico signora PIZ-
ZI Alessandra. ====================================
Si dà atto che l'intero capitale sociale è stato versato nel-
le mani dell'Amministratore PIZZI Alessandra a mezzo n. 1 (u-
no) assegno circolare di pari importo n. 5205706874 - 04, e-

messo da Banca Popolare Pugliese, filiale di Lecce, intestaalla costituenda società la clausola "Non-Trasferibile". ======== ARTICOLO 6 - RIPARTIZIONE UTILI ** Gli utili netti, dopo prelevata la somma prescritta dall'art. 2430 c.c. per la costituzione del fondo di riserva, saranno ripartiti tra i soci in proporzione alla quota di partecipazione da ciascuno posseduta, salva diversa destinazione da parte dell'Assemblea. = ARTICOLO 7 - ESERCIZIO SOCIALE ** Gli esercizi sociali si chiuderanno al trentuno (31) dicembre di ogni anno. ======= Il primo esercizio sociale si chiuderà al trentuno dicembre ARTICOLO 8 - STATUTO ** La vita ed il funzionamento della Società sono regolati dallo Statuto sociale che trovasi allegato al presente atto sotto la lettera "A". ============ ARTICOLO 9 - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA ** Ad Amministratore Unico della Società viene nominata PIZZI Alessandra, che accetta la carica e dichiara che nei propri confronti non sussistono cause di ineleggibilità o incompatibilità. 🖚 Ad esso Amministratore Unico spetta la rappresentanza legale della Società, l'uso della firma sociale e i poteri di amministrazione secondo le modalità e nei termini di cui allo statuto sociale. L'Amministratore Unico sopra nominato durerà in carica a tempo indeterminato, sino a revoca o dimis-



	ARTICOLO 10 - APERTURA CONTO CORRENTE ** PIZZI Alessandra da
	oggi è investita dei più ampi poteri di amministrazione e
	rappresentanza con facoltà di aprire un conto corrente inte-
	stato alla società. ====================================
	ARTICOLO 11 - SPESE ** Le spese del presente atto e sue con-
	seguenziali sono a carico della Società; dette spese global-
	mente ammontano ad approssimativi euro 1.000,00 (mille virgo-
	la zero zero). ====================================
	La comparente dispensa me Notaio dalla lettura di quanto al-
	legato.
	Di questo atto, redatto sotto la mia direzione, in parte
	scritto con sistema elettronico da persona di mía fiducía e
·	in parte scritto da me su fogli due per facciate sei ho dato
·	lettura alla costituita che lo approva. ====================================
	L'atto viene sottoscritto alle ore diciassette e quarantacin-
	que minuti.
	Firmato: ====================================
	Alessandra Pizzi
	Francesco Di Gregorio
	Sigillo ===================================

======================================
ART. 1 - DENOMINAZIONE ** E'costituita la Società a
responsabilità limitata unipersonale denominata "ERGO SUM
PRODUZIONI Società a responsabilità limitata". ===========
ART. 2 - SEDE ** La Società ha sede in Roma.
L'Organo amministrativo potrà istituire e sopprimere sedi
secondarie, agenzie, punti vendita, rappresentanze, filiali,
uffici e depositi altrove ed anche all'estero, così come
potrà trasferire la sede sociale in qualsiasi indirizzo
dello stesso Comune sopra indicato. ====================================
Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la
società, è quello ultimo risultante dal Registro delle ALLEGATO «
Imprese.
Imprese. ===================================
ART. 3 - DURATA ** La durata della Società è fissata al
ART. 3 - DURATA ** La durata della Società è fissata al trentuno dicembre duemilasessanta; la stessa potrà essere
ART. 3 - DURATA ** La durata della Società è fissata al trentuno dicembre duemilasessanta; la stessa potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta, con le modalità di
ART. 3 - DURATA ** La durata della Società è fissata al trentuno dicembre duemilasessanta; la stessa potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta, con le modalità di legge. ==================================
ART. 3 - DURATA ** La durata della Società è fissata al trentuno dicembre duemilasessanta; la stessa potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta, con le modalità di legge. ==================================
ART. 3 - DURATA ** La durata della Società è fissata al trentuno dicembre duemilasessanta; la stessa potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta, con le modalità di legge. ==================================
ART. 3 - DURATA ** La durata della Società è fissata al trentuno dicembre duemilasessanta; la stessa potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta, con le modalità di legge. ==================================
ART. 3 - DURATA ** La durata della Società è fissata al trentuno dicembre duemilasessanta; la stessa potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta, con le modalità di legge. ==================================
ART. 3 - DURATA ** La durata della Società è fissata al trentuno dicembre duemilasessanta; la stessa potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta, con le modalità di legge. ==================================

raccolta

- gestione e allestimento di sale prova, teatri e spazi per
il pubblico spettacolo; ===================================
- acquisto, vendita e sfruttamento di diritti relativi a
produzioni teatrali, cinematografiche, televisive,
radiofoniche e musicali; ====================================
- acquisto, vendita, commercializzazione, noleggio e
sfruttamento di impianti e tecnologie, oltre che di scene e
costumi; ====================================
- promozione dell'attività professionale di artisti e
compagnie dello spettacolo, potendo assumere mandati con o
senza rappresentanza; ====================================
- organizzazione di mostre e convegni; ====================================
- organizzare eventi ed iniziative anche per la diffusione
dell'arte, della cultura, del turismo e dell'enogastronomia; =
- consulenza in attività di marketing e comunicazione per
Enti pubblici e soggetti privati; ====================================
- consulenza per la direzione artistica di spettacoli e
manifestazioni in generale; ====================================
- produzíone cinematografica ed editoriale; ============
- gestione testate giornalistiche, con qualunque periodicità
temporale; ====================================
- realizzazione, produzione e commercializzazione di
qualsiasi prodotto audio video, su qualsiasi supporto; ======
- organizzazione di uffici stampa e pubblicitari; ========
realizzazione, organizzazione e gestione di corsi di

formazione di ogni genere, finanziati anche con risorse - gestione di attività ricettive, lidi balneari, bar, ristoranti, friggitorie, frisellerie, villaggi, B & B, - produzione e/o commercializzazione di prodotti - produzione e commercio di manufatti artistici ed La società potrà fruire di tutte le agevolazioni e provvidenze, anche di carattere fiscale, previste da tutte le leggi, regionali, nazionali e comunitarie, ivi compresi piani di sviluppo industriali e regionali. ================== La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari, che siano pertinenti ed utili a favorire il raggiungimento dell'oggetto sociale e che non siano vietate dalla legge 197/1991. ============== La società, sempre ai fini del raggiungimento dello scopo sociale, potrà assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società o ditte. ======== società inoltre potrà partecipare a consorzi, associazioni temporanee di imprese e partecipare a gare d'appalto per l'aggiudicazione di gare da parte di enti ART. 5 - CAPITALE SOCIALE - QUOTE DI PARTECIPAZIONE ** Il



capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed è diviso in quote di partecipazione ai La Società può operare l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, presso soci da parte di soggetti che detengano una partecipazione di almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato. I fidi saranno infruttiferi di interessi. ART. 6 - CIRCOLAZIONE DELLE QUOTE ** Le quote di partecipazione sociale sono liberamente trasferibili per causa di morte. Le quote e i diritti di opzione ad esse relativi sono liberamente cedibili per atto tra vivi a favore dei discendenti, degli ascendenti o del coniuge. ===== Qualora un socio intenda cedere a persone diverse da quelle sopra indicate la propria quota di partecipazione o i propri diritti di opzione, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione in proporzione alla quota da ciascun socio Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato a mezzo di lettera A.R. raccomandata indirizzata all'organo amministrativo e al cedente e recapitata ad essi entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'offerta di vendita, che il cedente avrà dovuto inviare all'organo amministrativo e a tutti gli altri soci a mezzo lettera raccomandata A.R. specificando quanto posto in

vendita, il suo prezzo, le condizioni di vendita e il nome dell'eventuale acquirente. ================================== I soci che eserciteranno il diritto di prelazione, purchè ne facciano contestuale richiesta, avranno diritto di prelazione anche sull'acquisto di ciò su cui non sia stata esercitata la prelazione di altri soci. ====================== Qualora nei termini sopra indicati non sia stato esercitato il diritto di prelazione su tutto quanto posto in vendita, il cedente potrà entro il tempo massimo di due mesi dalla scadenza del termine per l'esercizio di prelazione alienare quanto posto in vendita alle stesse condizioni di vendita, dandone valida prova su richiesta degli altri soci. ======== La società non può acquistare o sottoscrivere quote di partecipazione al proprio capitale, nè accettare quote in garanzia, nonchè dare prestiti o garanzie a chiunque per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie quote sociali. = In caso di aumento oneroso del capitale sociale i soci, salvo i casi di esclusione di cui all'art. 2441 c.c., avranno diritto di opzione sulle nuove quote partecipazione in proporzione alla quota posseduta cíascumo di essi, da esercitarsi entro 30 giorni a decorrere dalla data della deliberazione avente ad oggetto l'aumento Coloro che esercitano il diritto di opzione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione



nella sottoscrizione delle quote rimaste inoptate. ======== Qualora l'aumento del capitale sociale deliberato dall'assemblea risultasse, al termine del periodo fissato, in tutto o in parte non sottoscritto per il mancato esercizio del diritto di opzione da parte dei soci, l'Organo Amministrativo, salvo contraria deliberazione dell'assemblea che ne ha deliberato l'aumento, è facoltizzato a ricorrere al collocamento delle quote sociali presso terzi, allo scopo di dare esecuzione all'aumento del capitale sociale ART. 7 - RECESSO ** Hanno diritto di recedere i soci che non hanno consentito all'approvazione delle decisioni - il cambiamento dell'oggetto della società; - la trasformazione, la fusione e la scissione della società; - la revoca dello stato di liquidazione; - il trasferimento della sede della società all'estero; ===== - l'eliminazione di una o più cause di recesso previste per - il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai dell'art. 2468, comma 4 del c.c.; =========================== - l'aumento di capitale mediante offerta di quote di nuova

Il diritto di recesso spetta ai soci in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto. =========== Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione all'Organo amministrativo a mezzo lettera raccomandata A.R., che dovrà essere inviata entro 30 giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità e de.l. domicilio del recedente. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede sociale; esso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se entro novanta giorni dall'esercizio del recesso la società revoca la delibera che lo legittima o se è deliberato lo scioglimento della società. ART. 8 - LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI ** Nell'ipotesi in cui si verifichi la cessazione del rapporto sociale limitatamente ad un socio (recesso, eventuale esclusione del socio) le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale, che verrà determinato dall'Organo amministrativo, sentito l'eventuale organo di controllo, tenendo conto del valore di mercato riferito al

giorno in cui ha efficacia il recesso o si è verificata o decisa l'eventuale esclusione. Il rimborso deve avvenire entro sei mesi dall'evento dal quale consegue il diritto a liquidazione. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da soci proporzionalmente alle parte degli altri loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale in misura corrispondente. La possibilità di ridurre il capitale è preclusa nel caso di esclusione del socio ove prevista. ===== ART. 8 BIS - UNICO SOCIO ** Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c. ============== Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. == L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. ==== Le dichiarazioni degli amministratori devono riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione. ====== ART. 9 - DECISIONI DEI SOCI ** I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente

atto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. ========== In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: ====== A) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli B) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo C) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio E) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o เมทล rilevante modificazione dei diritti dei soci; ========== F) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento ART. 10 - DIRITTO DI VOTO ** Hanno diritto di voto i soci risultanti dal Registro delle Imprese alla data dell'adunanza. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci. ============== ART. 11 - CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO ** Salvo quanto infra previsto in materia di assemblea, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso




espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata adeguata informazione. =========================== La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento o di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine che stabilirà il testo della Le decisioni dei soci adottate devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci. ======== ART 12 - ASSEMBLEA ** Nel caso in cui le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente art. 9, lettere D), E) ed F), nonchè in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia. In di impossibilità di tutti gli amministratori o di

inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio. Le Assemblee sono convocate mediante lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo ad assicurare dell'avvenuto ricevimento, da inviare al domicilio dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, o se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza o mediante avviso ciascun socio, regolarmente recapitato direttamente a firmato per ricevuta, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare. Lo stesso avviso indicherà il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta. Sono tuttavia valide le assemblee, anche se non convocate come innanzi, quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e gli Amministratori e i sindaci, ove nominati, siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. Se gli amministratori o i sindaci, quando nominati, non partecipano personalmente all'assemblea dovranno rilasciare dichiarazione scritta da conservare agli atti della società nella quale dichiarano di essere informati della riunione, di essere a conoscenza di tutti gli argomenti oggetto di discussione e di non opporsi alla trattazione degli stessi. = ART. 13 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA ** L'assemblea



presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. -----Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e legittimazione dei presenti, dirigere e regolare svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: - che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; =========== - che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto verbalizzazione; ==============

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o - che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. = ART. 14 - DELEGHE ** Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione. =========== E'ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. =========== ART. 15 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA ** Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaío. ===== Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in



allegato, l'identità dei partecipanti e il rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. ===== verbale dell'assemblea, anche se redatto per pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro ART. 16 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI ** L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente art. 9, lettere D), E) ed F), è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468

c.c., è necessario il consenso di tutti i soci. ==========

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente atto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze. ========= Nei casi in cui per legge o in virtù del presente atto il diritto dì voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si 17 - AMMINISTRATORI ** La società può essere ART. amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in - da un amministratore unico; ------ da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento - da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti, secondo determinazione dei soci. ========== Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente Gli amministratori possono essere anche non soci. ========



ART. 18 - DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE ** Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della Gli amministratori sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. ================================= Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli e gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea. ==== Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applicano gli articoli 2385 e 2386 c.c. == Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore decadono tutti gli amministratori Gli altri amministratori devono, trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione. ==== ART. 19 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ** Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il

consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 19 bis sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. ======== La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza Il procedimento deve concludersi entro sette giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata



ART. 19 BIS - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ** In caso di richiesta della maggioranza degli amministratori nei casi previsti dalla legge, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale. ===== In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinchè tutti gli amministratori siano adequatamente informati sulle materie da trattare. ======= La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, idoneo qualsiasi mezzo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonchè l'ordine del giorno. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia, o nel territorio di un altro Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono senza convocazione formale, valide, anche intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle

seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; ========== b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adequatamente gli eventi della riunione oggetto d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta. ========= ART. 20 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO ** L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria straordinaria amministrazione. ============================== L'organo amministrativo potrà, quindi, acquistare, permutare



ed alienare beni mobili ed immobili; effettuare pagamenti e riceverli rilasciandone quietanza; rinunziare ad ipoteche legali; contrarre mutui passivi e finanziamenti in genere con privati, Istituti di Credito, Banche ed Enti di qualsiasi specie che esercitano il Credito ordinario, fondiario, agrario ed industriale, consentendo iscrizioni, riduzioni e cancellazioni di ipoteche, privilegi trascrizioni sia presso l'Ufficio del Territorio che presso la competente Cancelleria del Tribunale; compiere qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro Ufficio pubblico o privato ed in particolare presso Banche, con prelevamento - anche allo scoperto - con esonero per tutti i detti Enti, Banche e Uffici da ogni responsabilità; nominare procuratori ad lites. L'Organo Amministrativo potrà infine richiedere i benefici e le provvidenze previsti dalla Normativa Comunitaria Europea, da quella nazionale, nonchè dalla normativa a favore del Mezzogiorno e da quelle Regionali e potrà espletare tutte le formalità necessarie per il consequimento degli stessi. ===== precisazione che l'elenco che precede solo esemplificativo e non tassativo, essendo conferiti, come si detto, all'Organo Amministrativo tutti i poteri ordinaria e straordinaria amministrazione senza limitazione alcuna, di modo che da nessuno e per qualsiasi causa si possa mai opporre difetto o imprecisione di poteri. ========

L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione provvederanno alla nomina di un direttore tecnico e/o sanitario, dei dipendenti o dei collaboratori direttamente impiegati nella società nello svolgimento di professionali e tecniche, nonchè di controllo l'indicazione di specifiche competenze e responsabilità. ==== In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. ========== Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro trenta giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo. ======== Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi sia congiuntamente che disgiuntamente, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di



qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, L'organo amministrativo ha facoltà di emettere delega per operazioni bancarie e per la gestione di conti correnti Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci. ============ ART. 21 - RAPPRESENTANZA ** La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico, al presidente del Consiglio di amministrazione o al Vice Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, ed ai singoli consiglieri delegati, Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza società spetta agli stessi della congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro

conferiti nell'atto di nomina. ============================== 22 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI ** Aqli ART. amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci. ==== In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina. ART. 23 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI ** Quando i soci ne ravvisino l'opportunità possono nominare un organo di controllo o un revisore. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le società per azioni. L'organo di controllo o



il revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale previste per le S.p.A. =========== La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge. = riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione. -----ART. 24 - BILANCIO E UTILI ** Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Gli utili netti risultanti dal bilancio, da approvarsi entro 120 (centoventi) qiorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2364 c.c., dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo decisione dei soci. ART. 25 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE ** La società si

scioglie per le cause previste dalla legge. -----

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di sessanta giorni dal loro verificarsi. == L'assemblea, del caso convocata dall'organo se amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando: = in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto - a chi spetta la rappresentanza della società; ========== - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; = - gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatore. ==== Firmato: Alessandra Pizzi - Francesco Di Gregorio Sigillo ====

> La procento copia à conferme al suc otipitale estatonte nel miel atil, e mante delle presentite limie. /

Consta di <u>Salia</u> fegi. Cinizada per uso consentito.

Mossono, 11 87 09050 2017